



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Avviso Pubblico

Fondo Destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli

Annualità 2020

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria e amministrativa

Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 Marzo 2016 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2016;

Vista la DGR 82 del 30 gennaio 2017 che approva le nuove Linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Vista la DGR n. 931 del 13 luglio 2020 ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30 gennaio 2017 – Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli – Linee guida per l'anno 2020;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune, per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 per morosità incolpevole si intende **“la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”**.

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da quello di attuale residenza.

Per l'anno 2020, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse disponibili, la platea dei beneficiari del Fondo è estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.

A. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE–BANDO APERTO

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, ovvero dal destinatario della intimazione di sfratto, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta su apposito modulo e relativi allegati predisposti dal Comune recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto.

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo – c/o la sede comunale in Via Borgo n. 7 Cossignano
- spedita con racc. A.R. al Comune di COSSIGNANO
- inviata via Pec esclusivamente all'indirizzo protocollo@pec.comune.cossignano.ap.it

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

Il presente Bando è una **procedura “aperta” fino all'esaurimento delle risorse disponibili** e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili fermo restando che l'ammissione non dà diritto a contributo oltre l'esaurimento dei Fondi trasferiti dalla Regione Marche.

Per l'anno 2020, per far fronte alle emergenze sociali ed economiche determinate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, tutti i comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La Regione assegna le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo.

B. DOVE RITIRARE LA MODULISTICA

- ✓ Sito web del Comune di Cossignano: www.comune.cossignano.ap.it
- ✓ Ufficio Servizi sociali del Comune di Cossignano: tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00

C. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Destinatari del beneficio e requisiti oggettivi:

c.1 Nuclei familiari destinatari della intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita in cui, alla data di presentazione della domanda si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o altro componente del nucleo stesso:

1. Perdita di lavoro per licenziamento;
2. Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3. Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
5. Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
6. Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

c.2 Sono ulteriori destinatari per l'anno 2020 del Fondo inquilini morosi incolpevoli i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Con riguardo al requisito della perdita del reddito familiare si precisa che:

- Lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. L'eventuale reddito da cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;
- Lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;
- Lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione del 30%.

Requisiti soggettivi:

- a) Reddito ISE del nucleo familiare richiedente, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00. In entrambi i casi, i valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;
- b) Essere destinatario, di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida (per i conduttori di alloggi ERP agevolata o sovvenzionata tale requisito è soddisfatto quando lo sfratto sia conseguente al Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell'art. 32 R.D. n. 1165/1938 o conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto ex art. 20 undecies, comma 1, LR n. 36/2005 e s.m.i cui abbia fatto seguito l'adozione del Decreto previsto dall'articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972 –Vedi Parere del 26/10/2016 P.F. Attività Normativa della Regione Marche);
- c) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel Comune di Cossignano e avere residenza anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
- d) cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- e) non essere titolari né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio provinciale.
- f) per l'anno 2020 i requisiti soggettivi sono indicati nel punto c.2 paragrafo **C. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO.**

D. FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'

I contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono concessi nei limiti e per le finalità di seguito indicate:

<i>FINALITA'</i>	<i>CONTRIBUTO</i>
A) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	Il contributo viene concesso per l'intero insoluto maturato entro il tetto massimo di € 8.000,00
B) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole	il contributo corrisponde al canone mensile moltiplicato per i mesi di differimento con una graduazione in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto nel rispetto del limite massimo di € 6.000,00. Il differimento potrà essere considerato a partire dalla data di approvazione della DGR n.82 del 30 Gennaio 2017
C) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00
D) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00
E) Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a seguito della perdita di liquidità connessa all'emergenza da Covid-19	Il contributo non può essere superiore all'importo insoluto, con un massimo di € 500,00/mese

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità A), B), C), D) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 D.M.30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

Qualora il contributo venga assegnato per le finalità di cui alla lettera D), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato, fermo restando quanto precisato al successivo Paragrafo E, per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare. Qualora, in occasione della predetta verifica, venga accertato che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda ovvero si è ridotta di una percentuale pari o superiore al 30%, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella misura pari al 25%. Inoltre, laddove dai controlli esperti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15% l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore sottoscritta al momento della richiesta di contributo e comunque non oltre il momento in cui l'Ufficio Comunale competente comunica la disponibilità finanziaria per l'effettiva erogazione del contributo.

Per il punto E) si ricorda che il contributo massimo di € 500,00 al mese e la liquidazione avverrà sulla base delle risorse trasferite dalla Regione al Comune di Cossignano.

E. MODALITA' DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PREFERENZIALI

Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, segnala periodicamente il fabbisogno alla Regione richiedendo l'erogazione dei fondi per soddisfare le domande istruite con esito positivo entro il 1° marzo, il 1° giugno, il 1° ottobre, o secondo la diversa tempistica che dovesse essere stabilita dalla Regione stessa.

Per l'anno 2020 i Comuni richiedono alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo entro il **10 agosto** ed entro il **31 ottobre**.

Le domande pervenute entro il **05/08/2020** saranno conteggiate per l'invio del fabbisogno della Regione nella "finestra" del 10 agosto.

Le domande pervenute entro il **15/10/2020** saranno conteggiate per l'invio del fabbisogno della Regione nella "finestra" del 31 ottobre.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Cossignano, fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso, ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini della erogazione del beneficio.

Nel caso di domande presentate contestualmente (ovvero che risultano protocollate nello stesso giorno), di domande insoddisfatte accumulate per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali, il Comune ordina le domande per priorità. In tal caso, precedono i nuclei familiari con almeno un componente, nell'ordine: ultrasessantenne, minore, persona con invalidità accertata per almeno il 74%, persona in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

In caso di parità delle predette condizioni preferenziali, si procede a sorteggio. Le ulteriori domande carenti di requisiti di priorità, verranno collocate in ordine di presentazione.

F. DOCUMENTI

La domanda dovrà essere esclusivamente redatta sul modello di richiesta predisposto dal Comune con relativa autodichiarazione e con gli allegati obbligatori in essa previsti.

Inoltre per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea è necessario allegare la carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno.

G. ESCLUSIONI

Sono escluse le domande provenienti da soggetti che hanno presentato, nell'anno 2020, domanda di contributo per l'accesso alla Misura: "Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione" approvata dalla Regione Marche con DGR n. 746 del 15/6/2020 e successivi provvedimenti attuativi.

H. CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 in sede di richiesta di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

I. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e delle Linee guida regionali, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Alle eventuali domande non complete della documentazione necessaria per la valutazione delle stesse, verrà applicato soccorso istruttorio e verranno inserite nei fabbisogni solo una volta che risulteranno complete dei documenti richiesti.

Cossignano, 30/07/2020

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria e amministrativa
Il Segretario comunale – dr. Enrico Equizi

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196: Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, pertanto, ai sensi del citato art. 13, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare trattamento	COMUNE DI COSSIGNANO
Responsabile	Responsabile dell'Area economico-finanziaria e amministrativa
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente, al Settore Servizi Socio-sanitari e al Servizio Finanziario dell'ente.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (L. 124/2013; Decr. Min. Infr. E. Trasporti 30.06.2016; D.G.R. Regione Marche n. 82 del 30.01.2017; art. 68 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PPAA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area sociale.
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi d'accesso.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dal Settore Servizi Socio-sanitari del comune di Cossignano. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati sono comunicati alla Regione Marche ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi. Nell'ambito del procedimento, i dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa. Ai sensi del decreto 14 maggio 2014 "Attuazione dell'art. 6 c. 5 del decreto-legge 31 agosto 2013 nr. 102 convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 nr. 124 – Morosità incolpevole" emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, nei casi in cui sia già stata fissata la data per l'esecuzione dello sfratto.
Natura conferimento dati	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento oggetto dell'Avviso;
Sito	
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

Comunicazione avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

Amministrazione competente	COMUNE DI COSSIGNANO
Oggetto del procedimento	Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Responsabile procedimento	Responsabile U.O. Servizi demografici e socio-culturali
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza presso il Servizio Protocollo; Il termine di conclusione del procedimento per la verifica dei requisiti di ammissibilità è stabilito in 60 giorni decorrenti dalla predetta data.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorso i termini sopraindicati, l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di legge.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Ufficio Servizi sociali – resp. Pieramici Gabriella – recapito 0735 98130